

# **Ordinanza sul computo globale dell'imposta**

## **Modifica del.....**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 agosto 1967<sup>1</sup> sul computo globale dell'imposta è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettere e ed f della legge federale del 22 giugno 1951<sup>2</sup> concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione,

*Titolo prima dell'articolo 2a*

### ***2a Stabilimenti d'impresa di un'impresa estera***

*Art. 2a*

<sup>1</sup> Per i redditi provenienti da uno Stato terzo che sono gravati da imposte non recuperabili, lo stabilimento d'impresa svizzero di un'impresa estera può chiedere il computo globale dell'imposta se le seguenti condizioni sono adempiute:

- a. lo stabilimento d'impresa soggiace all'imposizione ordinaria degli utili nell'ambito dell'imposta federale diretta e delle imposte cantonali e comunali;
- b. lo Stato di residenza della società che detiene lo stabilimento d'impresa non concede alcun computo delle imposte non recuperabili di Stati terzi che gravano i redditi dello stabilimento d'impresa. Evita la doppia imposizione esonerando dall'imposta sull'utile lo stabilimento d'impresa;
- c. qualora esistano convenzioni per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato di residenza della società che detiene lo stabilimento d'impresa, nonché tra ciascuno di questi Stati e lo Stato terzo da cui provengono i redditi che danno diritto al computo.

<sup>1</sup> RS 672.201

<sup>2</sup> RS 672.2

<sup>2</sup> Se la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato terzo e la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra lo Stato di residenza e lo stato terzo prevedono differenti aliquote d'imposta per quanto riguarda le imposte non recuperabili, può essere fatto valere unicamente l'importo più basso.

## II

*Disposizione transitoria della modifica del...*

Per i redditi che scadono prima del 31 dicembre 201X, si applica il diritto attuale.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 201y.

.....

In nome del Consiglio federale  
svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione,  
Corina Casanova